

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IRAP

ANNO D'IMPOSTA 2014

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.....	3
DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO	4
TRASFORMAZIONE DELL'ECEDENZA ACE IN CREDITO D'IMPOSTA IRAP	5
ALIQUOTE IRAP.....	6
OPZIONE PER LA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	6
LEASING	6
SOCIETÀ DI COMODO	7
EVENTI ECCEZIONALI	7

AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

L'art. 1, comma 132, legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha apportato importanti modifiche al D.lgs. 446/97 istitutivo dell'Irap, nell'intento di ridurre la componente lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e rendere, nell'ambito delle forme contrattuali di lavoro subordinato, più conveniente quella "a tempo indeterminato".

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 i soggetti passivi Irap che assumono dipendenti con contratto a tempo indeterminato, possono fruire di una deduzione pari a 15 mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto, a condizione che ciò realizzi un incremento del numero di lavoratori dipendenti rispetto a quelli, mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente con la stessa tipologia contrattuale.

Nel computo delle nuove assunzioni vanno considerate anche le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Nel caso di società controllate e collegate, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per quanto riguarda le società neocostituite, se le stesse non derivino dall'assorbimento di attività di imprese preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato costituiscono incremento occupazionale, considerando pari a zero la media di occupati nel periodo precedente.

L'agevolazione è applicabile per un triennio: nell'anno in cui avviene l'assunzione e nei due successivi, a condizione, però, che il numero dei lavoratori dipendenti rimanga superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di riferimento (altrimenti il beneficio decade).

Il modello IRAP 2015 prevede, all'interno del quadro IS "Prospetti vari", il rigo IS6, in cui:

- nella colonna 1, va indicato il numero dei dipendenti per i quali spetta la deduzione;
- nella colonna 2, va indicato l'ammontare della relativa deduzione.

L'importo relativo alla deduzione deve essere anche riportato:

- nel quadro IC (rigo IC68) (Società di Capitali)
- nel quadro IQ, rigo IQ63 per le persone fisiche; (Persone fisiche)
- nel quadro IP, rigo IP69 per le società di persone (Società di persone);
- nel quadro IE, rigo IE56 per gli enti non commerciali (ma solo con riferimento al personale assunto per lo svolgimento di attività commerciale).

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

L'art. 5, comma 13, del D.L. n. 91/2014 estendeva i benefici relativi alla deduzione IRAP prevista per i lavoratori a tempo indeterminato anche ai lavoratori agricoli con contratto a termine assunti dai produttori agricoli titolari di reddito agrario (ad esclusione di quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale di esonero ai fini IVA, di cui all'art. 34, D.P.R. n. 633/1972).

Il D.L. n. 91/2014 prevedeva una deduzione pari al **50% di quelle previste** per la generalità dei settori e, salvo eccezioni, con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Pertanto, la deduzione forfetaria ordinaria, prevista su base annua, ammontava a:

- 6.750 euro (ossia il 50% di 13.500) per i lavoratori a tempo indeterminato under 35, ovvero di sesso femminile (indipendentemente dall'età anagrafica);
- 3.750 euro (50% di 7.500) negli altri casi.

Invece, per quanto riguarda i lavoratori impiegati in regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la deduzione è pari a:

- 10.500 euro (ossia il 50% di 21.000) in caso di lavoratore under 35, ovvero di sesso femminile (indipendentemente dall'età anagrafica);
- 7.500 (50% di 15.000) euro negli altri casi.

L'art. 2 co. 1 del DL 4/2015 ha abrogato, a partire dal 24.1.2015, l'operatività della suddetta agevolazione: pertanto, l'estensione delle citate deduzioni ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato deve ritenersi limitata soltanto al periodo d'imposta 2014.

TRASFORMAZIONE DELL'ECEDENZA ACE IN CREDITO D'IMPOSTA IRAP

L'art. 1, comma 4, del DL 91/2014 ha introdotto la possibilità di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate, per incapienza del reddito, in crediti d'imposta a riduzione dell'IRAP a debito.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 “la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta (...) utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (...)”.

La Circolare 21/E del 2015 dispone che l'utilizzo, anche parziale, delle eccedenze di rendimento nozionale è demandato alla scelta del contribuente il quale potrà alternativamente:

- o riportarle nei periodi di imposta successivi ai fini IRES;
- o convertirle, in tutto o in parte, in credito di imposta IRAP.

La conversione delle eccedenze in credito d'imposta IRAP non può essere revocata, con conseguente impossibilità di ripristinare ai fini IRES quanto già trasformato.

Il credito d'imposta IRAP viene determinato secondo le seguenti modalità:

- a. per i soggetti IRES, applicando l'aliquota ordinaria alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta;
- b. per i soggetti IRPEF, applicando le aliquote proprie degli scaglioni di reddito alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta.

Il credito d'imposta Irap deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

In altri termini, un quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito secondo le modalità sopra descritte costituisce, per ciascuno dei cinque periodi d'imposta di utilizzo, il limite massimo di fruibilità del credito.

Qualora la quota annuale teoricamente utilizzabile sia superiore all'imposta dovuta nel periodo la parte non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

ALIQUEOTE IRAP

L'articolo 1, comma 23 della legge di Stabilità per il 2015 abroga la disposizione del Dl 66/2014, che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali, con effetto già dall'esercizio 2014.

Conseguentemente le imprese industriali e commerciali passano dal 3,5% al 3,9%, le banche dal 4,2% al 4,65%, le assicurazioni dal 5,3% al 5,9 per cento e le società concessionarie dal 3,8% al 4,2%.

OPZIONE PER LA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

Le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria possono determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali, effettuando una preventiva opzione.

Con il modello Unico 2015 tale opzione si effettua direttamente con la dichiarazione e non più tramite apposita comunicazione, da presentare entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si effettua la scelta.

LEASING

Legge di Stabilità per il 2014 ha modificato le regole di deducibilità dei canoni di leasing per le imprese e per i lavoratori autonomi.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, mentre per i contratti stipulati in precedenza resta ferma la “vecchia” disciplina.

Appare opportuno evidenziare il differente impatto in termini Irap in base alla modalità di determinazione della base imponibile:

- per coloro che adottano il “metodo da bilancio” non si determina alcun effetto, rilevando sempre l'importo dei canoni imputati a conto economico, a prescindere dalla durata del contratto;
- per coloro che adottano il “metodo fiscale”, invece, i canoni deducibili sono assunti secondo gli importi deducibili ai fini dei redditi.

In ogni caso, in entrambe le situazioni, resta ferma la indeducibilità della quota interessi impliciti nei canoni e, nel caso di leasing immobiliare, della quota capitale del canone riferibile all'area di sedime.

SOCIETÀ DI COMODO

La legge 23/2014 prevede, all'articolo 12, la riscrittura complessiva delle regole sulle società non operative, per razionalizzarle e coordinarle con quelle sui beni dati in uso ai soci.

Tale norma estende il periodo di osservazione dei risultati delle società, stabilendo che solo dopo cinque esercizi in perdita fiscale (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi) si è considerati di comodo.

EVENTI ECCEZIONALI

Si riportano gli eventi eccezionali, esplicitabili nel frontespizio attraverso lo specifico codice, in quanto oggetto di significative novità:

- 1) Vittime di richieste estorsive e dell'usura. Assume particolare rilievo la sentenza n. 32/08/2013 del 10 maggio 2013 della Ctr di Genova, con cui si è individuato nella data della

denuncia/querela la decorrenza del termine di un anno entro il quale tutti gli adempimenti fiscali in scadenza vengono prorogati per la durata di 300 giorni;

2) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19.01.2014 verificatisi in alcuni Comuni dell'Emilia Romagna già colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012, per i quali i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari sono sospesi per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014;

3) Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa per i quali è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2014 la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari;

4) Soggetti colpiti dagli eventi atmosferici dal 30.01 al 18.02.2014 in alcuni Comuni del Veneto. Per i soggetti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni della Regione Veneto sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli, verificata dall'autorità comunale;

5) Soggetti colpiti dagli eventi metereologici dal 10 al 14.10.2014 in Liguria, Piemonte, Emilia, Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno visto sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014;

6) Soggetti colpiti dagli eventi metereologici il 19 e 20.09.2014 in Toscana: sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;

7) Soggetti colpiti dagli eventi metereologici dall'1 al 06.09.2014 in provincia di Foggia: sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;

8) Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.